

Comune di Pesaro

Regolamento
Imposta di soggiorno

Approvato con delibera di C.C. n° 23 del 05/03/2012
Modificato con delibera di C.C. n° 20 del 11/03/2013
Modificato con delibera di C.C. n° 29 del 10/03/2014
Modificato con delibera di C.C. n° 135 del 09/12/2014
Modificato con delibera di C.C. n° 33 del 27/03/2017
Modificato con delibera di C.C. n° 179 del 20/12/2019
Modificato con delibera di C.C. n° 89 del 26/10/2020

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Pesaro, in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di concorrenza tra gli interventi in materia di turismo è compreso almeno uno dei seguenti:

a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli art. 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi eco sostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;

c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;

d) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazioni per i turisti;

e) cofinanziamento di invertenti promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione ed altri enti locali;

f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;

g) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile; h) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

Ogni anno l'Amministrazione comunale definisce un fondo, entro un limite massimo pari al 5 per cento degli incassi dell'imposta dell'anno precedente, in ogni caso entro l'importo massimo di 50.000,00 euro e minimo di 25.000,00 euro, la cui gestione è affidata, sulla base di appositi progetti approvati dalla Giunta comunale, alle associazioni di categoria degli albergatori e dei gestori delle strutture ricettive per attività di promozione della città e del territorio e per lo sviluppo del turismo locale.

2 bis Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pesaro, come definito dalla Legge Regionale n.9 del 11 luglio 2006 e ss.mm.ii. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolta non in forma imprenditoriale. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli

immobili utilizzati per locazioni brevi come definiti dall'art.4 del D.L. 24 aprile 2017, n.50, convertito dalla Legge n.96 del 21/06/2017.

3. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 giugno 2012 (in ogni caso decorsi almeno 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento).

4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pesaro, fino ad un massimo di:

a) 7 (sette) pernottamenti nell'anno solare nella stessa struttura alberghiera, anche se non consecutivi;

b) 14 (quattordici) pernottamenti, anche non consecutivi nell'anno solare**,** per tutte le altre strutture ricettive.

5. L'imposta non è dovuta quando l'importo sia inferiore a 50 centesimi.

Articolo 3 - Soggetti passivi

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che alloggia nelle strutture ricettive di cui al precedente art.2.

2. Sono esclusi coloro che sono residenti nel Comune di Pesaro.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 e sue successive integrazioni e modifiche, entro quella massima stabilita per legge.

3. Il Comune di Pesaro, attraverso il sito, manifesti a stampa, nonché altre forme ritenute opportune, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;

b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;

c) i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento e il loro accompagnatore;

d) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, all'Arma dei Carabinieri, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;

e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

f) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;

g) gli autisti di pullman, gli accompagnatori, i gruppi organizzati da Istituti scolastici per gita scolastica e gli studenti/partecipanti presenti sul territorio comunale per qualsiasi tipologia di stage formativo a prescindere dall'età dei partecipanti e per il periodo 1° ottobre – 31 maggio;

h) gli atleti che partecipano a manifestazioni sportive fino al compimento del diciottesimo anno di età;

i) i lavoratori dello spettacolo per il periodo in cui prestano la propria attività lavorativa;

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

3. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma 1, lettera c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità dell'accompagnatore.

4. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma 1, lettera g), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte degli interessati, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/referenti, il periodo di riferimento, l'indicazione dell'Istituto scolastico, l'indicazione del soggetto pubblico o privato organizzatore dello stage formativo.

5. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma 1, lettera h) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'ente di promozione o federazione sportiva di appartenenza, di una attestazione contenente le generalità degli atleti, il periodo di riferimento, nonché il nome dell'evento sportivo di partecipazione.

6. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma 1, lettera i) è subordinata ad apposita richiesta da parte dei beneficiari all'U.O. Eventi e Marketing del territorio che, verificata la domanda in base alla documentazione fornita dal richiedente (contratto di lavoro, informazioni sull'evento culturale ecc…) comunica l'esenzione al gestore della struttura ricettiva che ne dà atto al momento della dichiarazione.

Articolo 6 - Versamento dell'imposta e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del d. lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Parimenti, ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del dl 50/2017, come modificato dal dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

2. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Pesaro, può essere assolta in misura forfettaria, da determinare all'interno della delibera di fissazione delle tariffe, dal soggetto cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nella struttura ricettiva. In questo caso, a tale soggetto spetta l'adempimento di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento.

Articolo 7 - Obblighi dei gestori e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi e termini di scadenza dei versamenti.

1.Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

1 bis. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, contestualmente con l'inizio dell'attività, deve obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, indicando, per le strutture "extra-alberghiere" e per le "altre strutture", il codice identificativo attribuito ex art. 34 bis della Legge regionale 11 luglio 2006 n. 9.

1 ter. I gestori di strutture extralberghiere e delle altre strutture per cui è prevista l'iscrizione presso il registro di cui all'art. 34 bis della legge regionale 11 luglio 2006 n. 9, hanno l'obbligo di indicare, nella pubblicizzazione o promozione della struttura, il Codice Identificativo regionale attribuito. L'obbligo di cui al presente comma si applica a qualsiasi forma di pubblicità realizzata attraverso scritti, stampati, supporti digitali o online.

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta, individuato ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, ha l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione nelle forme e con le modalità previste dai commi 1 ter e 5 ter dell'articolo 4 del D. lgs 23/2011, così come modificato dal D.L. 34/2020 e dai relativi provvedimenti attuativi.

3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione ha altresì l'obbligo, attraverso apposito portale web messo a disposizione dal Comune di Pesaro, di comunicare trimestralmente all'Ente, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso di ciascun mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Contestualmente alla comunicazione di cui al periodo precedente, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, ha l'obbligo di effettuare il versamento al Comune di Pesaro dell'imposta per il trimestre di riferimento, di norma esclusivamente mediante il sistema PagoPA.

4. Per le strutture che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 e 3 sussistono con riferimento al periodo di apertura dichiarato.

5. *Abrogato*

5 bis. *Abrogato*

6. I gestori delle strutture presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso rilasciandone quietanza.

8. In caso di gestione di più strutture da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni e versamenti distinti per ogni struttura.

9. I gestori delle strutture sono obbligati a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive, certificazioni, dichiarazioni, ecc,) ai sensi di legge.

Articolo 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune, nonché tutta la documentazione inerente la gestione dell'imposta.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 792 e successivi della Legge 160/2019.

4. Al fine di favorire il controllo dell'applicazione del versamento dell'imposta di soggiorno, al momento della ricezione da parte dell'Ente, sono trasmesse all'Ufficio Tributi tutte le SCIA, le comunicazioni e le segnalazioni comunque denominate concernenti l'apertura di strutture e attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 del precedente art. 7 da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma del 150 per cento dell'importo dovuto.

2. Fatta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle scadenze previste dal secondo periodo del comma 3 del precedente art. 7 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'art. 7, comma 3, primo periodo, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Ente ai sensi del presente regolamento per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

Articolo 12-bis - Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.

2. Al Funzionario responsabile sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa all'imposta.

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente.

3. Per l'annualità 2020, in ratifica di quanto stabilito con Delibera di Giunta n. 93 del 26.05.2020, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le seguenti scadenze:

- comunicazione del numero dei pernottamenti e versamento di quanto riscosso nei primi tre trimestri del 2020 entro il 15 ottobre 2020;

- comunicazione del numero dei pernottamenti e versamento di quanto riscosso nell'ultimo trimestre del 2020 entro il 15 gennaio 2021.

4. L'obbligo di versare l'imposta esclusivamente mediante il sistema Pago PA decorre dal 28.02.2021.